



## Edizione di venerdì 6 Novembre 2020

### CASI OPERATIVI

**Credito d'imposta Mezzogiorno: rinvio al 2020 degli investimenti programmati in anni precedenti**

di **EVOLUTION**

### AGEVOLAZIONI

**Settore turistico-termale: ampliamento del tax credit riqualificazione**

di **Gennaro Napolitano**

### AGEVOLAZIONI

**I beni d'impresa rivalutati possono essere oggetto di un contratto di rent to buy**

di **Ennio Vial**

### ADEMPIMENTI

**E-commerce: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

### ACCERTAMENTO

**Finanziamento soci senza delibera assembleare: sono ricavi in nero**

di **Lucia Recchioni**

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## CASI OPERATIVI

### **Credito d'imposta Mezzogiorno: rinvio al 2020 degli investimenti programmati in anni precedenti**

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*In caso di rinvio al 2020 di un piano di investimenti programmato negli anni precedenti e già oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il relativo credito d'imposta avvalendosi dell'originaria autorizzazione alla fruizione ricevuta?*

Le imprese che intendano fruire del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno sono tenute alla presentazione, in via esclusivamente telematica, dell'apposito modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 670294 del 09.08.2019, le cui istruzioni sono state aggiornate a seguito della Legge di Bilancio 2020 il 09.03.2020.

La funzione principale del modello consiste nella richiesta di autorizzazione preventiva alla fruizione del credito d'imposta, condizione necessaria per l'utilizzo in compensazione ai sensi del comma 103, dell'articolo 1, L. 208/2015.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)



## AGEVOLAZIONI

### **Settore turistico-termale: ampliamento del tax credit riqualificazione**

di Gennaro Napolitano

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI: IMPATTI DICHIARATIVI**

[Scopri di più >](#)



L'[articolo 79 D.L. 104/2020](#) (c.d. **Decreto Agosto**, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020), nel novero delle ulteriori **misure** urgenti finalizzate al **sostegno** e al **rilancio** dell'**economia** nel contesto della **pandemia** da **Covid-19**, **estende** agli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di **credito di imposta** per il **miglioramento** e la **riqualificazione** delle strutture turistico-alberghiere.

La **disciplina originaria** del **credito d'imposta** è contenuta nell'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) (convertito con modificazioni dalla L. 106/2014), secondo cui l'**agevolazione** era riconosciuta per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 a favore delle **imprese alberghiere** in relazione alle **spese** sostenute per gli **interventi** di **ristrutturazione edilizia**, di **eliminazione delle barriere architettoniche**, di **incremento** dell'**efficienza energetica**, nonché per le **spese** relative all'**acquisto** di **mobili** e **componenti d'arredo**, a **condizione** che il beneficiario **non ceda** a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Le **disposizioni applicative** per l'attribuzione del **tax credit** sono state adottate con il **D.M. 07.05.2015** del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha individuato, tra l'altro, le **tipologie** di **strutture alberghiere** e di **interventi** ammessi al beneficio, le **soglie massime di spesa eleggibile**, i **criteri** di **verifica** e **accertamento** dell'**effettività** delle **spese sostenute**, le **procedure** per l'**ammissione** delle **spese** al **credito d'imposta** e per il suo **riconoscimento** e **utilizzo**, nonché le **procedure** finalizzate **recupero** dell'agevolazione nei casi di **utilizzo illegittimo**.

L'[articolo 79](#) del **Decreto Agosto**, oltre a prevedere la già ricordata **estensione temporale** del **tax credit**, introduce **ulteriori novità** rispetto alla **precedente disciplina**, specificando, peraltro, che per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'[articolo 10 D.L. 83/2014](#). Lo stesso articolo 79, inoltre, prevede espressamente

l'adeguamento alle nuove norme del **D.M. 07.05.2015**.

Queste, in sintesi, le **novità** introdotte dal **Decreto Agosto**:

- la **percentuale di fruizione** del **credito d'imposta** passa dal 30% al **65%** (si ricorda, peraltro, che la maggiore percentuale di recupero era già stata prevista dall'[articolo 1, comma 4, L. 232/2016](#), in relazione alla precedente proroga della misura agevolativa per gli anni 2017 e 2018);
- il **credito di imposta** è **utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, ma per la sua liquidazione **non si applica** la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell'[articolo 10 D.L. 83/2014](#) (ne consegue la fruizione del beneficio **in unica soluzione**);
- nel novero dei **beneficiari** del **tax credit** vengono **incluse** anche le **strutture** che svolgono **attività agritouristica**, gli **stabilimenti termali** (anche per la realizzazione di **piscine termali** e per l'**acquisizione di attrezzature e apparecchiature** necessarie per lo svolgimento delle **attività termali**), nonché le **strutture ricettive all'aria aperta**.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 2 L. 96/2006](#), per **attività agrituristiche** si intendono le attività di **ricezione** e **ospitalità** esercitate dagli **imprenditori agricoli** anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'**utilizzazione** della propria **azienda** in **rapporto di connessione** con le attività di **coltivazione del fondo**, di **silvicoltura** e di **allevamento di animali**.

La medesima disposizione stabilisce che rientrano tra le **attività agrituristiche**:

- dare **ospitalità** in alloggi o in spazi aperti destinati alla **sosta di campeggiatori**;
- **somministrare pasti** e **bevande** costituiti **prevalentemente** da **prodotti propri** e da **prodotti di aziende agricole** della **zona**;
- organizzare **degustazioni di prodotti aziendali**, ivi inclusa la mescita di vini;
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, **attività ricreative, culturali, didattiche**, di **pratica sportiva**, nonché **escursionistiche** e di **ippoturismo**, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla **valorizzazione del territorio** e del **patrimonio rurale**.

La definizione di **stabilimenti termali**, invece, è contenuta nell'[articolo 3 L. 323/2000](#), secondo cui le **cure termali** sono erogate negli **stabilimenti** delle **aziende termali** che:

- risultano in regola con l'**atto di concessione mineraria** o di **subconcessione** o con altro titolo giuridicamente valido per lo **sfruttamento delle acque minerali** utilizzate;
- utilizzano, per **finalità terapeutiche**, **acque minerali** e **termali**, nonché **fanghi**, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della specifica normativa vigente;
- sono in possesso della necessaria **autorizzazione regionale**;

- rispondono ai **requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi** definiti dalla **normativa di settore**.

## AGEVOLAZIONI

### ***I beni d'impresa rivalutati possono essere oggetto di un contratto di rent to buy***

di Ennio Vial

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **FINANCIAL MODELING CON EXCEL**

[Scopri di più >](#)



Come ormai noto, l'[articolo 110](#) del **Decreto Agosto** (D.L. 104/2020) convertito con **L. 126/2020**, ha riaperto i termini per **rivalutare i beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella **Legge di bilancio 2020** ([articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019](#)).

Le principali novità riguardano l'eliminazione del **vincolo delle categorie omogenee**, la possibilità di **non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione** e l'**aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta**.

Senza analizzare le caratteristiche della rivalutazione in questione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in questo intervento cercheremo di capire se **un bene rivalutato può essere oggetto di un contratto di rent to buy prima del decorso del periodo richiesto dalla norma ai fini dell'efficacia del nuovo valore fiscale**.

Ricordiamo infatti che, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione**, il Decreto Agosto ha previsto, in linea generale, che **la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello di effettuazione** (dal 2021 per i soggetti solari), ma, per quanto riguarda la determinazione delle **plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa**, avvenute anteriormente al **quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita**, occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. In sostanza, la rivalutazione, nei casi sopra proposti, sarà efficace dal **1° gennaio 2024**.

Sulla questione dobbiamo richiamare la [circolare 4/E/2015](#). La circolare in questione offre due punti interessanti per affermare che il **rent to buy** non vanifica la rivalutazione dei beni in quanto la fase anteriore alla cessione non comporta una cessione a terzi, bensì un mero **contratto di locazione**.

Il documento di prassi contiene due aspetti importanti:

- 1) **la qualificazione come credito della somma incassata subito** e non imputabile a locazioni attive. Al punto 3.1.1 della circolare si legge infatti che: *“Nel periodo della locazione non assume rilevanza reddituale, invece, la parte di canone imputata al corrispettivo del trasferimento, essendo la stessa un **acconto versato dal conduttore come anticipo sul prezzo di vendita** che per il concedente rappresenta un debito”*,
- 2) i chiarimenti del par. 4.2.1 in tema di **tassazione della plusvalenza in capo al cedente privato**. La cessione di beni immobili da parte di persone fisiche che non operano nella sfera di impresa, infatti, **non è assoggettabile a tassazione se la cessione avviene oltre i cinque anni di detenzione dell'immobile**. Pur con oggettive differenze, il chiarimento appare di nostro interesse.

Infatti, se l'Agenzia conclusesse nel senso di ritenere che la stipula del contratto di **rent to buy** si pone come una **cessione immediata del bene**, si dovrebbe concludere che il **periodo di 5 anni** dovrebbe essere valutato tra la data di acquisizione del bene e la data della concessione in **rent to buy**.

Così, tuttavia, non è.

Infatti, l'Agenzia rileva che *“il corrispettivo del trasferimento dell'immobile deve essere assoggettato ad imposizione in base alla disciplina dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), del TUIR che attrae a tassazione le «plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni»*.

Tuttavia si afferma altresì che *“le quote del canone imputate ad acconto prezzo, costituendo parte del corrispettivo del trasferimento, devono essere assoggettate a imposizione in base alla citata disciplina dei redditi diversi. Tali quote del canone diventeranno imponibili per il proprietario/concedente non durante il periodo di godimento, ma al momento della cessione dell'immobile, ossia quando il conduttore si avvale del diritto di acquistarlo, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 67 citato, tra cui quella della cessione entro il termine di 5 anni dall'acquisto o costruzione. Diversamente, se la cessione dell'immobile interviene in una data successiva, il corrispettivo che il proprietario riceve non rileva ai fini delle imposte dirette”*.

**Ciò che conta, pertanto, è il momento della cessione effettiva del bene.**

## ADEMPIMENTI

### ***E-commerce: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **IL RECEPIMENTO DELLA DAC6 E GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI**

[Scopri di più >](#)



L'Agenzia delle dogane ha previsto alcune semplificazioni per le attività di **reintroduzione con immissione in libera pratica delle merci precedentemente esportate** (circolare 37/D/2020 e determina prot. 329619/RU/2020). Tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito della diffusione delle **vendite su piattaforme e-commerce**.

L'articolo 203 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) prevede **l'esenzione dai dazi all'importazione**, ove richiesta dalla persona interessata, **per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell'Unione, vi sono reintrodotte** e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Tale franchigia è concessa **a condizione che le merci vengano reintrodotte nello stato in cui erano state esportate**.

È possibile, pertanto, ad oggi richiedere la reintroduzione in franchigia **presentando copia della dichiarazione di esportazione** e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell'identità della merce da importare con quella precedentemente esportata. **Le operazioni di reintroduzione in parola restano sottoposte a controlli fisici o documentali**.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura descritta, per le **aziende operanti nel settore e-commerce**, in possesso di **determinati requisiti**, è stata introdotta una **procedura semplificata** (determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020) per **velocizzare l'iter amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli**.

Gli operatori che effettuano frequenti transazioni commerciali su piattaforme telematizzate, possono **presentare un'apposita istanza per ottenere un'autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, con validità annuale**.

L'autorizzazione in esame riguarda **tutte le operazioni della specie** che saranno effettuate nell'arco di validità della stessa; in altri termini, il soggetto interessato **non sarà tenuto a chiedere un'autorizzazione** per ogni singola reintroduzione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati dovranno presentare **l'istanza utilizzando il formulario allegato alla Circolare n. 37/D del 2 ottobre 2020, Prot. 326059/RU all'Ufficio delle dogane competente**.

Il rilascio della autorizzazione in argomento è subordinato alla dimostrazione di **determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo**. In particolare, **il richiedente deve dimostrare**:

- di effettuare **minimo 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese** (quantitativo mensile **ridotto da 100 a 50** con la determinazione direttoriale **386291/RU del 31 ottobre 2020**);
- di essere in possesso dell'autorizzazione per lo **sdoganamento presso "luogo approvato"** nonché per "destinatario autorizzato transito";
- **l'identità tra la merce uscita e quella reintrodotta**, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- **l'identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione**;
- **l'utilizzo del codice EORI** e il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- la **tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo**;
- la possibilità per l'Ufficio delle Dogane di **accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace**, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

Ricevuta l'istanza e previo esame della completezza formale delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l'Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti **attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo**.

**Al termine dell'istruttoria l'Ufficio redige ed invia**, nel termine di dieci giorni, **alle Direzioni centrali una relazione** (corredato della richiesta e documentazione allegata) **contenente una valutazione**, opportunamente motivata, **sull'accoglimento o meno dell'istanza** alla luce dell'esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate in precedenza.

La Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, **può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni** all'Ufficio delle dogane competente. Entro dieci giorni dal termine della descritta fase istruttoria, **la Direzione rilascia l'autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale denominato "ecommerce RETRELIEF"**.

A seguito dell'emissione del provvedimento autorizzativo, l'Ufficio delle dogane competente (in relazione al luogo di esercizio dell'attività) predisporrà un **disciplinare di servizio** con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

Le **attività di controllo** sulle operazioni svolte in base all'autorizzazione in esame sono effettuate **prevalentemente con controlli a posteriori**, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche **verifiche con cadenza trimestrale**.

La procedura sopra esposta vale anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia siano **effettuate e dichiarate da un soggetto terzo** (per conto del soggetto autorizzato) che agisce in rappresentanza indiretta.

## ACCERTAMENTO

### **Finanziamento soci senza delibera assembleare: sono ricavi in nero**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **finanziamento dei soci** può essere opposto al Fisco soltanto in presenza di regolari **delibere assembleari e scritture contabili**: in mancanza, si può ritenere che l'erogazione finanziaria costituisca una semplice **re-immissione in azienda di utili occulti**.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 24746, depositata ieri, 5 novembre**.

Il caso riguarda una **società raggiunta da un avviso di accertamento**: all'esito dei controlli effettuati, erano stati contestati **omessi ricavi per oltre 57.000 euro**, così come desunti dal conto **“Debiti verso soci”**.

La **società**, pur soccombente in primo grado, risultava **vittoriosa in Commissione Tributaria Regionale**, la quale qualificava come **ritualmente avvenuto il finanziamento dei soci**, facendo appello alle disposizioni di cui all'[articolo 2467 cod. civ.](#).

Proponeva ricorso, quindi, l'**Agenzia delle entrate**, ritenendo che il finanziamento fosse finalizzato a **reinserire nella società i ricavi occulti**: a queste conclusioni si giungeva anche in considerazione della **conduzione antieconomica della società**.

Alla luce della prospettata situazione la Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi nella [precedente ordinanza n. 6104 del 01.03.2019](#), ha ribadito che, in tema di società a responsabilità limitata *“ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione in denaro fatta dal socio della società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile a terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente”* (la richiamata ordinanza è già stata oggetto di **approfondimento** con il **precedente**

contributo “[Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario](#)”)

Pur in considerazione della citata ordinanza, giunge però a conclusioni che paiono essere diametralmente opposte, ritenendo che **l'assenza dei verbali assembleari** non poteva costituire una **mera irregolarità formale**, rappresentando gli stessi **elemento contabile fondamentale ai fini della qualificazione quale prestito dei soci**: la suddetta **qualifica contabile** assume conseguentemente rilievo, come è stato prima precisato, anche ai fini fiscali.

Conclude, quindi, la Corte di Cassazione, precisando che “***la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempo coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti***”.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

Giuseppe Albertoni  
L'elefante di  
Carlo Magno



il Mulino Saggi

#### **L'elefante di Carlo Magno**

Giuseppe Albertoni

Il Mulino

Prezzo – 16,00

Pagine – 184

Nell'anno 802 giungeva ad Aquisgrana per l'imperatore Carlo Magno un dono davvero fuori dal comune: un elefante, di nome Abul Abbas, che il califfo di Baghdad Harun al-Rashid aveva inviato a seguito della richiesta che lo stesso Carlo Magno gli aveva espressamente fatto qualche anno prima. Ma perché quell'inconsueto desiderio di Carlo? E che significato dare allo scambio di doni fra l'imperatore e il califfo? Quella dell'elefante di Carlo Magno può apparire la storia di una stramberia, l'avventura un po' triste di un povero animale finito a morire nel freddo clima germanico, ma in realtà tutta la vicenda, se attentamente interrogata, svela molto dei rapporti diplomatici del tempo, della politica del dono, del significato politico che il possesso di un elefante, come attributo di regalità, poteva avere, e anche dell'immagine che allora l'Europa cristiana si faceva del mondo.



### **Segui il tuo demone**


Ivano Dionigi

Laterza

Prezzo – 14,00

Pagine – 136

Guardano il cielo stellato ma non si meravigliano, sono angosciati dall'esistenza ma non sono tragici, elaborano ricette ma non redigono nuove tavole della legge, parlano di tutto ma non di noi. I contemporanei non ci sono attuali. Sono i classici i competenti in umanità e i maestri di saggezza: con i loro precetti – obbedire al tempo, seguire il demone, conoscere se stessi, non eccedere, conoscere la natura – ci soccorrono nel rispondere alla domanda di Agostino: «Tu chi sei?». Sono i classici che, liberandoci dalla saturazione e dalle spire del presente, ci ricollegano alla memoria dei trapassati e ci interpellano sulla responsabilità verso i nascituri, rendendoci partecipi di quella grande comunità – res publica maior la chiamava Seneca – che ci precede e ci eccede. Il libro spinge questa riflessione fino ai nostri giorni. Intercetta le domande dei giovani, abitati da una divorante ansia di verità e chiamati a una missione supplementare e difficile: arrivati in un mondo fatto su misura per i loro padri, devono costruirne uno per loro stessi e per i loro figli. Torna così attuale l'invito che Max Weber, echeggiando la saggezza classica, rivolse ai giovani nei giorni segnati dalle macerie della prima guerra mondiale. Alla loro domanda: «Professore, cosa dobbiamo fare?», rispose semplicemente: «Ognuno segua il demone che tiene i fili della sua vita».



### **Morte di una sirena**

Thomas Rydhal, A. J. Kazinski


Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 448

---

Copenaghen, 1834. Anna lavora in una zona della città dove le botti d'acquavite prendono fuoco per strada, i panettieri vendono pretzel infilati sui bastoni, i marinai ballano tra di loro e i mendicanti e i ladri si aggirano senza sosta. Per provvedere alla Piccola Marie, la figlia di sei anni, riceve fino a tarda ora uomini ubriachi ed eccitati che non le chiedono nemmeno il nome, le strappano i vestiti di dosso e la prendono. Una sera viene condotta a forza in una casa elegante e, davanti a una grande porta spalancata sul mare, qualcuno pone fine alla sua giovane vita. Il suo corpo viene ritrovato nell'immondezzaio della città, il canale dove si raccolgono tutti i rifiuti di Copenaghen. Un corpo bellissimo con gli occhi chiusi, ma con i capelli che, come quelli di una sirena, scintillano di conchiglie.



### **Noi, i sopravvissuti**


Tash Aw

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 304

Pochi chilometri separano il minuscolo villaggio dove vive Ah Hock dalle torri scintillanti di Kuala Lumpur. Pochi chilometri e interi universi. Eppure Ah Hock ha creduto al grande sogno malaysiano: nasci senza prospettive, ma con la pazienza e il duro lavoro puoi conquistarti il tuo pezzetto di benessere e forse anche di felicità. Poi un giorno ti trovi di fronte un uomo che ti assomiglia, ma è un diseredato senza diritti che minaccia il tuo sogno. E allora devi scoprire fino a che punto la violenza del mondo di fuori è ormai parte di te. Tash Aw leva un inno affilato a chi nonostante tutto non rinuncia a sopravvivere. Questa è la confessione di un improbabile assassino. Si chiama Ah Hock e anni addietro, in un angolo buio sull'argine di un fiume, ha ucciso un uomo che non conosceva né odiava. Del suo efferato crimine sono note le circostanze materiali – l'identità della vittima, l'arma del delitto, l'entità e le conseguenze della pena – ma per spiegare i meccanismi spietati e inesorabili che hanno finito per armare il suo braccio, trasformando il bravo figlio di una madre sola, amico affidabile e poi marito fedele, in un omicida, non bastano le carte processuali. La storia di Ah Hock è una storia di piccoli passi e grandi speranze in un paese, la Malaysia, dove la lotta per sopravvivere ed emergere deve fare i conti con un tessuto di tremende contraddizioni economiche, razziali e sociali, e dove è facile restare incastrati negli ingranaggi di una modernizzazione a macchia di leopardo. Dal minuscolo villaggio di pescatori sulla costa occidentale in cui è nato, un puntino accanto a Kuala Selangor che nessun navigatore satellitare saprebbe trovare, il ragazzo si trasferisce con la madre su un pezzetto di terra tutto loro, su cui sudare e sognare come fosse l'Eden, perché «il mare era sempre agitato, sempre lì a contorcersi, deformarsi, rotolare via o sopraffarci. Non eravamo mai certi di niente col mare, ma il suolo, il nostro suolo, era solido». Però anche la terra tradisce, e allora è la volta della grande città, le luci di Kuala Lumpur, i mille lavori, la modesta ascesa, fino ad accorgersi che nella catena del potere esercitato e subito non è più lui l'ultimo anello. Quel posto ora è occupato da bangladesi, indonesiani, birmani, schiere di immigrati clandestini senza diritti né futuro, masse indistinte di povera carne spendibile, per alcuni, come il suo vecchio amico Keong, nient'altro che «carichi» da far pervenire vivi all'acquirente. Quando un rovescio di fortuna minaccia di fargli perdere tutto, Ah Hock deve decidere da che parte stare. A raccogliere la sua confessione un registratore, e dietro a quello una faccia, una voce, una storia che non potrebbe essere più diversa da quella di Ah Hock, e tuttavia speculare alla sua. Sono la faccia, la voce e la storia di un'altra Malaysia, quella che vuole capire, ma per farlo guarda giù dai resort in cima alla collina. Una Malaysia colta, ricca, benintenzionata, estrinseca. La Malaysia che prende la parola, anche se non è la sua.



### **Parla, ricordo**

Vladimir Nabokov

Adelphi

Prezzo – 13,00

Pagine – 364

---

«Nabokov amava richiamare alla mente con immediatezza frammenti del passato: li voleva lì, davanti a lui, tra gli occhi e le mani; e col massimo piacere continuò a compiere questo gesto per tutta la vita, fino a quando essa non fu che ripetizione, memoria che ingoiava e moltiplicava memoria. Non aveva senso storico: non amava il tempo; e non volle mai disegnare sé stesso come una persona che nasce, cresce, matura, diventa un pezzo di storia. Lui non era mai cresciuto. Aveva troppo rispetto per le proprie origini: quel grumo di sensazioni e di inclinazioni che lo avevano reso felice nell'infanzia. Voleva restare un vecchissimo ragazzo non cresciuto, "ardente e impennacchiato come il fuoco degli uccelli nel bosco rotante del mondo"».